

(*) Soppressa con Ordinanza del TAR/Vedasi:
Ord. 63/96 che ha ripristinato l'Ordinanza
CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA
ORDINANZA N. 10/96 n. 21/95)

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania:

VISTA : la propria Ordinanza n. 21/95 del 24.03.1995 relativa all'uso degli scali di alaggio dei Cantieri Navali esistenti nei porti di giurisdizione di questo Circondario Marittimo;

RITENUTA: la necessita' di snellire la procedura finora seguita per l'alaggio e varo delle unita' in genere;

VISTI: gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima).

ORDINA

Articolo 1

Il proprietario/armatore che intenda effettuare alaggio e varo della propria imbarcazione per lavori di carenaggio ed ordinaria manutenzione deve inoltrare la relativa richiesta direttamente al Cantiere Navale interessato ad eseguire i lavori.

Il Cantiere Navale trascrivera', su apposito Registro vidimato dalla Capitaneria di Porto, le seguenti notizie:

- Data e ora dell'alaggio;
- Numero e Ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione;
- lavori da eseguire;
- data e ora del varo;

Il registro di cui sopra deve essere sottoposto al visto di questa Capitaneria entro l'ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 2

Qualora il proprietario dell'imbarcazione intenda effettuare lavori che comportino modifiche alle caratteristiche principali dell'imbarcazione (lunghezza, larghezza, altezza, lavori di revisione o sostituzione del motore), deve farne preventiva richiesta per iscritto, in carta legale, all'Ufficio di iscrizione dell'imbarcazione.

L'Ufficio d'iscrizione esaminerà la richiesta ed autorizzerà i lavori che non comportino modifiche strutturali dell'imbarcazione, mentre per gli altri disporrà visita tecnica da parte del Registro Italiano Navale ed interesserà, ove ritenuto necessario, il competente Ministero delle Risorse Agricole ed Alimentari.

La stessa procedura deve essere seguita per quelle unita' che, tirate a secco per lavori di ordinaria manutenzione, si dovessero trovare nella necessita' di effettuare lavori di cui al primo comma del presente articolo.



Articolo 3

E' fatto obbligo ai Cantieri Navali ed Officine Meccaniche di non effettuare i lavori di cui al precedente Art. 2 se i proprietari delle imbarcazioni non dimostrino di aver ottenuto autorizzazione scritta dall'Ufficio d'iscrizione dell'unita'.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato, a norma degli art. 1174, 1175 e 1219 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

La presente Ordinanza entra in vigore il 01.03.96 e con la stessa data l'Ordinanza n. 21/95 del 24.03.1995, citata in premessa, è abrogata.

Catania, 20 FEB. 1996



IL COMANDANTE
C.V.(CP) Tommaso VAGLIASINDI